



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 13526 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nicoletta Giannini, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Gabriele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Ministero della Giustizia;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- Commissione per l'Attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);
- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Marano Fabrizio, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

*quanto al ricorso introduttivo:*

- del provvedimento del 21 luglio 2022 relativo all'attribuzione del punteggio della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, su base distrettuale per la copertura a tempo determinato di settecentocinquanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F2 e di tremila unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale seconda, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio di 21,00, inferiore a quello effettivamente spettante di 22,125;

- della graduatoria del predetto concorso, profilo operatore di data entry, area seconda, fascia economica F1 per il Distretto di Corte di Appello di Salerno, pubblicata in data 23 settembre 2022, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente l'erroneo punteggio complessivo (compresi i titoli) di 21,50, invece dell'esatto punteggio effettivamente spettante di 22,625;

- di ogni altro atto provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso; di tutti i verbali della Commissione di valutazione;

- ove occorra, e in parte qua, di tutti gli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati in posizione compresa tra 21,5 punti e 22,625 punti, nonché di tutti i contratti di lavoro eventualmente stipulati dagli stessi nelle more del giudizio;

*quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 aprile 2023:*

- del Provvedimento del Dipartimento organizzazione giudiziaria, avente ad oggetto "Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità - Scorrimento delle graduatorie di

merito ancora capienti, così come formulate, approvate e modificate, presso i Distretti di Corte d'appello", Protocollo D.O.G. n. 6398.ID del 14 aprile 2023;

- della graduatoria "Profilo di Operatore di data entry, area II, F1 - Codice DATA", relativa al Distretto di Salerno, come formulata a seguito del provvedimento sub A) e pubblicata insieme all'avviso del 14 aprile 2023 sul sito del Ministero della Giustizia, avviso avente ad oggetto "Unità di personale vari profili Area III e Area II - Scorrimento graduatorie - Primo scorrimento 5.410 unità di personale Area II e III - Apertura piattaforma scelta sede 20-27 aprile 2023" ([https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_6\\_1.page?facetNode\\_1=5\\_0&contentId=SCE374171](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=5_0&contentId=SCE374171));

- dell'avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia – avente valore di notifica agli interessati – a tenore del quale *"La presa di possesso degli idonei assegnati avverrà il 16 maggio 2023 presso gli uffici di assegnazione"*;

- del diniego di autotutela prot. D m\_dg.DOG.18/04/2023.0100302.U, reso a seguito di reitera dell'istanza di autotutela prot. m\_dg.DOG.13/04/2023.0095744.E;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso;

- di tutti i verbali della Commissione di valutazione;

ove occorra, e in parte qua, di tutti gli eventuali atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati in posizione compresa tra 21,5 punti e 22,625 punti, nonché di tutti i contratti di lavoro eventualmente stipulati dagli stessi nelle more del giudizio

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, unitamente ai suindicati motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Preso atto che la parte, a fondamento della suindicata istanza, ha posto in evidenza la presenza di elementi integranti estrema gravità e urgenza, *"in considerazione dell'avviso pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia – avente valore di*

*notifica agli interessati – a mente del quale “La presa di possesso degli idonei assegnati avverrà il 16 maggio 2023 presso gli uffici di assegnazione”;*

Ulteriormente preso atto che la stessa parte ha chiesto, *“sussistendo l’urgenza sopra specificata, ... l’emissione di un decreto di abbreviazione termini per la fissazione della Camera di Consiglio prima del 16.05.2023 (data della presa di possesso)”;*

Osservato come l’art. 53 c.p.a., preveda, al primo comma, che *“nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase”;*

Rammentato come l’art. 55, comma 5, c.p.a. stabilisca che *“sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”;*

Osservato come il perfezionamento delle notificazioni nei confronti delle controparti (effettuate mediante PEC) sia intervenuto in data 22 aprile 2022, sì da dimostrarsi compatibile – previa dimidiazione ex art. 53 citato – con la fissazione della trattazione della controversia, ai fini cautelari, per la prossima Camera di Consiglio del 10 maggio 2023;

Ritenuta che la delibazione dell’istanza cautelare in sede collegiale, in data anteriore alla presa di possesso delle sedi da parte dei candidati interessati (prevista, come dalla parte ricorrente rappresentato, per il 16 maggio 2023), consenta di escludere la presenza di alcuna esigenza ai fini della concessione del richiesto provvedimento cautelare monocratico;

Da ultimo, osservato che la ricorrente ha chiesto – *“considerato il numero dei soggetti presenti nella graduatoria, tutti ... aventi la qualità di controinteressati*

*rispetto al presente ricorso, e considerata altresì la circostanza che i dati di tutti tali soggetti, necessari per reperire i luoghi della notificazione, sono assolutamente ignoti e non conoscibili per la ricorrente*” – autorizzarsi la notifica del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente proposti;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti successivamente

proposti.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche, ex art. 56 c.p.a.;
- accoglie la domanda presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 53 c.p.a.; e, per l'effetto, dispone l'abbreviazione alla metà dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., relativamente all'istanza cautelare depositata – in una con i motivi aggiunti – il 22 aprile 2023;
- fissa per la trattazione collegiale della medesima istanza la Camera di Consiglio del 10 maggio 2023, ore di rito;
- ordina alla parte ricorrente di notificare il presente decreto alle controparti, entro il termine perentorio del 30 aprile 2023;
- autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 aprile 2023.

**Il Presidente**

**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO